



Sintesi dei risultati della consultazione relativa alla modifica dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA) in attuazione della mozione Barthassat (08.3616), Giovani in situazione irregolare. Accesso all'apprendistato, svoltasi dal 2 marzo all'8 giugno 2012

Indice

I	Elenco dei partecipanti	3
II	Avamprogetto dell'articolo 30a OASA posto in consultazione	6
III	Parte generale	7
1.	Risultati della procedura di consultazione	7
1.1	Situazione iniziale	7
1.2	Osservazioni generali	8
IV	Parte speciale	9
1.	Osservazioni per tema	9
1.1	Scelta della forma d'attuazione	9
1.2	Trattamento delle domande da parte dell'UFM	9
1.3	Rapporto tra l'avamprogetto e la disciplina attuale dei casi personali particolarmente gravi	10
1.4	Disparità di trattamento	10
1.5	Introduzione di un diritto al rilascio del permesso di dimora	10
1.6.	Nozione di formazione professionale di base e partecipazione a offerte di formazione transitoria (AP-art. 30a cpv. 1)	12
1.7	Durata minima della scuola dell'obbligo in Svizzera e apprendistato immediatamente conseguente (AP-art. 30a cpv. 1 lett. a)	12
1.8	Deposito immediato della domanda e proposte (AP-art. 30a cpv. 1)	13
1.9	Permesso di dimora limitato alla durata della formazione (AP-art. 30a cpv. 1)	14
1.10	Integrazione e rispetto dell'ordine giuridico svizzero (AP-art. 30a cpv. 1 lett. d-e)	14
1.11	Proroga del permesso di dimora (AP-art. 30a cpv. 2)	14
1.12	Rilascio del permesso di dimora ai familiari (AP-art. 30a cpv. 3)	15
1.13	Introduzione di un obbligo di comunicare	16
1.14	Deposito della domanda	16
1.15	Altre proposte	16

I Elenco dei partecipanti

Cantoni

AG	Argovia
AI	Appenzello Interno
AR	Appenzello Esterno
BL	Basilea Campagna
BS	Basilea Città
FR	Friburgo
GE	Ginevra
GL	Glarona
GR	Grigioni
JU	Giura
LU	Lucerna
NE	Neuchâtel
NW	Nidvaldo
OW	Obvaldo
SG	San Gallo
SH	Sciaffusa
SO	Soletta
SZ	Svitto
TG	Turgovia
TI	Ticino
UR	Uri
VD	Vaud
VS	Vallese
ZG	Zugo
ZH	Zurigo

Partiti

PES	Partito ecologista svizzero
PLR. I Liberali	Partito liberale-radical svizzero
PPD	Partito popolare democratico svizzero
PS	Partito socialista svizzero
UDC	Unione democratica di centro

Associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna

ACS	Associazione dei Comuni svizzeri
UCS	Unione delle città svizzere

Associazioni mantello dell'economia

economiesuisse	Federazione delle imprese svizzere
FER	Fédération des Entreprises Romandes
USS	Unione sindacale svizzera

Altri partecipanti (conferenze e associazioni, istituzioni di soccorso e associazioni di aiuto ai rifugiati, chiese, organizzazioni economiche e associazioni professionali, associazioni di stranieri con contratti di prestazioni in vigore nonché organizzazioni interessate)

ACES	Aiuto delle Chiese evangeliche svizzere Amt für Justiz Kanton Nidwald Anlaufstelle für Sans-Papiers
AOMAS	Associazione degli organizzatori di misure del mercato del lavoro in Svizzera Arbeitskreis Tourismus und Entwicklung
ASCOLE	Associazione Svizzera Costruttori in Legno Association du collectif de soutien et de défense des «sans-papiers» de la Côte
AUSL Caritas	Associazione degli uffici svizzeri del lavoro
CDCGP	Conferenza dei direttori cantonali di giustizia e polizia
CDI	Conferenza svizzera dei delegati comunali, regionali e cantonali all'integrazione degli stranieri
CFIG	Commissione federale per l'infanzia e la gioventù Collectif de soutien aux sans-papiers Coordination asile.ge
CP	Centre Patronal
CRS	Croce Rossa Svizzera
CSP	Centre social protestant
DCH	Associazione mantello dei docenti svizzeri Egalité Handicap
FCPS	Federazione delle Chiese protestanti della Svizzera
FSAG	Federazione svizzera delle associazioni giovanili
GDS	Giuristi democratici Svizzeri Holzbau Schweiz
isa	Informationsstelle für Ausländerinnen- und Ausländerfragen Migrationsamt Nidwalden Migrationsamt Thurgau
ODAE	Observatoire romand du droit d'asile et des étrangers Office cantonal de la population de l'Etat de Genève Osservatorio svizzero sul diritto d'asilo e degli stranieri Piattaforma nazionale per i sans-papiers Rete svizzera diritti del bambino Savoir social Service de la population du canton de Vaud Service de la population et des migrants de l'Etat de Fribourg
SIC Svizzera	Società svizzera degli impiegati di commercio Sicherheit und Justiz Fachstelle Migration und Pässebüro Kanton Glarus Solidarité sans frontières
SSP	Sindacato dei servizi pubblici
Suissect	Associazione svizzera e del Liechtenstein della tecnica della costruzione Terre des hommes Travail. suisse UNIA

USI
VBBS

Unione svizzera degli imprenditori
Verein Berner Beratungsstelle für Sans-Papiers
Verein für Rechte illegalisierter Kinder

II Avamprogetto dell'articolo 30a OASA posto in consultazione

Ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA)

Modifica del ...

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L'ordinanza del 24 ottobre 2007¹ sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa è modificata come segue:

Art. 30a **Disciplina dei casi di rigore volta a consentire una formazione professionale di base**
(art. 30 cpv. 1 lett. b LStr; art. 14 LAsi)

¹ Per consentire a uno straniero minorenni senza status di soggiorno regolare di acquisire una formazione professionale di base è possibile rilasciargli un permesso di dimora per la durata della formazione, se:

- a. ha frequentato la scuola dell'obbligo ininterrottamente per almeno cinque anni in Svizzera, dopodiché ha immediatamente presentato una domanda;
- b. vi è la domanda di un datore di lavoro secondo l'articolo 18 lettera b LStr;
- c. sono rispettate le condizioni di salario e di lavoro secondo l'articolo 22 LStr;
- d. lo straniero è ben integrato; e
- e. si conforma all'ordine giuridico svizzero.

² Al termine della formazione il permesso può essere prorogato se sono rispettate le condizioni di cui all'articolo 31.

³ I genitori, i fratelli e le sorelle della persona interessata possono ottenere un permesso di dimora purché soddisfino le condizioni secondo l'articolo 31 OASA.

III Parte generale

1. Risultati della procedura di consultazione

1.1 Situazione iniziale

Il 2 ottobre 2008 il consigliere nazionale Luc Barthassat ha depositato una mozione² che incarica il Consiglio federale di consentire ai giovani in situazione irregolare che hanno frequentato la scuola dell'obbligo in Svizzera di svolgere un apprendistato. La mozione è motivata dal fatto che i giovani senza status regolare che hanno frequentato la maggior parte - o la totalità - della scuola dell'obbligo in Svizzera non possono cominciare un apprendistato o svolgere uno stage, poiché l'assenza dello status legale è redibitoria per i potenziali datori di lavoro. I giovani «sans-papiers» possono invece continuare gli studi fino a un livello superiore praticamente senza problemi. Ne risulta una disparità di trattamento secondo la formazione scelta. Trattasi secondo l'autore di una pratica deleteria per diversi motivi

Nella sua risposta del 5 dicembre 2008, il Consiglio federale proponeva di respingere la mozione.

Tuttavia la mozione è stata accolta il 3 marzo 2010 dal Consiglio nazionale con 93 voti favorevoli, 85 contrari e 8 astensioni e il 14 settembre 2010 dal Consiglio degli Stati con 23 voti favorevoli e 20 contrari.

Il 2 marzo 2012 il Consiglio federale ha posto in consultazione un avamprogetto di modifica dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA) in attuazione della mozione precitata. La procedura si è conclusa l'8 giugno 2012.

L'avamprogetto posto in consultazione propone un nuovo articolo (art. 30a OASA) che definisce le condizioni specifiche per la regolarizzazione del soggiorno dei minori senza status legale per la durata necessaria alla loro formazione professionale. La nuova disposizione completa la disciplina attuale dei casi personali particolarmente gravi della legge federale sugli stranieri (LStr) e della legge sull'asilo (LAsi) (art. 30 cpv. 1 lett. b LStr e art. 14 cpv. 2 LAsi), indicando le condizioni specifiche per il rilascio di un permesso per casi personali particolarmente gravi a giovani senza status legale. L'avamprogetto non introduce tuttavia un diritto al rilascio di tale permesso. Infine, la disposizione proposta contiene due capoversi che disciplinano, da un lato, la proroga del permesso di dimora al termine della formazione professionale e, dall'altro, il rilascio di permessi per casi personali particolarmente gravi ai genitori nonché ai fratelli e alle sorelle degli interessati. Per entrambe le fattispecie, l'avamprogetto propone di sottoporre l'esame delle condizioni per il rilascio alle disposizioni legali vigenti applicabili ai casi personali particolarmente gravi (art. 30 cpv. 1 lett. b LStr; art. 14 cpv. 2 LAsi; art. 31 OASA).

Per quanto concerne le condizioni cumulative specifiche indicate nell'avamprogetto, chi desidera svolgere una formazione professionale deve aver frequentato la scuola dell'obbligo in Svizzera ininterrottamente durante i cinque anni immediatamente precedenti il deposito della domanda. Per analogia alla disciplina vigente, l'avamprogetto esige altresì che il futuro datore di lavoro abbia presentato preliminarmente una domanda d'autorizzazione di lavoro e che siano rispettate le condizioni salariali e lavorative. A ciò si aggiungono le condizioni relative all'integrazione del richiedente e all'osservanza dell'ordine giuridico svizzero.

² Giovani in situazione irregolare. Accesso all'apprendistato (08.3616)

1.2 Osservazioni generali

Venticinque Cantoni, cinque partiti, quaranta organizzazioni interessate e sei servizi migratori si sono pronunciati in merito all'avamprogetto.

Tredici Cantoni sono favorevoli (AI, BL, FR, GE, GR, LU, NE, SH, SO, TG, TI, VD, ZH) e undici contrari (AG, AR, BS, GL, NW, OW, SG, SZ, UR, VS, ZG).

JU approva l'avamprogetto fatta salva l'aggiunta di una condizione legata all'esame della situazione dell'insieme della famiglia.

GE costata che l'avamprogetto consente non solo di agevolare l'accesso all'apprendistato, ma contiene altresì disposizioni concernenti la proroga del permesso del giovane, da un lato, e il rilascio di un permesso ai familiari dell'interessato, dall'altro. Ritene che anche i giovani che non optano per l'apprendistato dovrebbero beneficiare delle medesime condizioni.

Tre partiti sono favorevoli al progetto (PES, PPD, PS) e due contrari (PLR. I Liberali, UDC).

La maggior parte delle organizzazioni interessate approvano il progetto. Talune sono favorevoli unicamente alla direzione indicata dall'avamprogetto, ma ritengono che le misure proposte non siano sufficienti. Una minoranza respinge categoricamente l'avamprogetto (AUSL, CP, CRS, FER, USI). Altre organizzazioni approvano l'avamprogetto fatte salve modifiche sostanziali.

Le principali critiche o osservazioni concernono, da un lato, il fatto che la legislazione vigente consente già di conseguire l'obiettivo posto dalla mozione Barthassat e, dall'altro, la disparità di trattamento introdotta dalla proposta disciplina tra la persona desiderosa di seguire una formazione e il resto della sua famiglia come anche rispetto alle altre persone senza status legale in Svizzera e quelle che effettuano una formazione teorica.

Una grande maggioranza dei partecipanti alla consultazione sono favorevoli a che i giovani «sans-papiers» abbiano accesso a offerte di formazione transitoria (stage, preapprendistati, semestri di motivazione).

I Cantoni, i partiti e le organizzazioni interessate hanno formulato numerose proposte di modifica per quanto concerne la durata minima della frequenza della scuola dell'obbligo richiesta, l'immediatezza del deposito della domanda, la proroga del permesso rilasciato all'interessato e il rilascio di un permesso ai familiari.

Un certo numero di partecipanti alla consultazione hanno chiesto l'aggiunta di un obbligo per le autorità cantonali responsabili della formazione professionale di comunicare la fine dell'apprendistato agli uffici migratori cantonali in vista dell'esame della proroga del permesso dell'interessato.

Nell'insieme, i pareri e le osservazioni formulati dai partecipanti alla consultazione possono essere raggruppati negli insiemi tematici riportati qui di seguito.

IV Parte speciale

1. Osservazioni per tema

1.1 Scelta della forma d'attuazione

BL, FR, NE, SG, SH, SO, CDCGP, Travail suisse, UCS considerano adeguata l'attuazione della mozione a livello d'ordinanza.

ACES, CP, CSP, Piattaforma nazionale per i sans-papiers, Service des migrations du canton de Fribourg, SIC Svizzera, Solidarité sans frontières, VBBS criticano l'opzione d'attuazione a livello d'ordinanza e ritengono più adeguato procedere a una modifica di legge.

FR e CDI approvano la scelta ma ritengono opportuno introdurre una pertinente disposizione a livello di legge.

VD è consapevole della difficoltà di trovare una soluzione giuridica alla questione sollevata dalla mozione che non rimetta in causa l'ordine giuridico, tuttavia costata che la scelta della modifica a livello d'ordinanza non consente di evitare taluni problemi. L'avamprogetto rischia di violare l'articolo 30 LStr, giacché il pertinente messaggio del Consiglio federale indica che l'elenco delle deroghe alle condizioni d'ammissione è esauriente, mentre l'avamprogetto introduce una nuova categoria d'ammissione. VD pensa pertanto che a medio termine occorrerà modificare l'articolo 30 LStr.

UDC si meraviglia che una questione tanto delicata sia risolta mediante una modifica d'ordinanza, senza che il Sovrano possa pronunciarsi.

VS propone che l'articolo 31 capoverso 1 lettera d OASA sia modificato come segue: «Nella valutazione occorre considerare in particolare la situazione finanziaria nonché la volontà di partecipare alla vita economica e di acquisire una formazione *o di svolgere un apprendistato*».

AG, GDS, Solidarité sans frontières, VBBS ritengono che sarebbe stato preferibile modificare le disposizioni relative alla nozione d'attività lucrativa. AG sottolinea che con la soluzione proposta i «sans-papiers» continuano ad essere illegali. Auspica pertanto una soluzione che consenta la parità di trattamento tra persone desiderose di svolgere un apprendistato e persone orientate verso una formazione teorica.

A GDS non garba che la mozione sia attuata nell'ambito della disciplina dei casi personali particolarmente gravi. PES, ACES, Anlaufstelle für Sans-Papiers, isa, Rete svizzera diritti del bambino, UCS, USS, Verein für Rechte illegalisierter Kinder considerano problematico che l'avamprogetto sia improntato alla prassi vigente in materia di permessi di dimora per casi personali particolarmente gravi.

1.2 Trattamento delle domande da parte dell'UFM

SSP propone che le domande siano trattate esclusivamente dall'UFM, così da evitare disparità cantonali.

PS, FSAG sottolineano che la prassi vigente in materia di casi personali particolarmente gravi comporta forti disparità cantonali. PS propone altresì di esaminare la possibilità di presentare la domanda direttamente all'UFM.

Secondo BL occorre mantenere la procedura d'approvazione al fine di garantire la parità di trattamento.

1.3 Rapporto tra l'avamprogetto e la disciplina attuale dei casi personali particolarmente gravi

La maggior parte dei partecipanti alla consultazione rilevano che le disposizioni vigenti consentono già di disciplinare il soggiorno dei giovani «sans-papiers» allo scopo di consentire loro l'accesso a una formazione professionale di base. Pertanto, ritengono superflua una nuova disposizione in tal senso (AR, GL, NW, OW, SH, SZ, TG, UR, VS, ZG, PLR. I Liberali, ASCOLE, AUSL, CP, FER, Migrationsamt NW, Migrationsamt TG, USI).

CDCGP reputa che le disposizioni vigenti bastino a disciplinare in particolare l'accesso all'apprendistato dei giovani «sans-papiers» ma, vista l'accettazione della mozione da parte del Parlamento, plaude all'impostazione del progetto in base ai permessi per casi personali particolarmente gravi.

1.4 Disparità di trattamento

AG, NW, OW, UR, VD, Migrationsamt NW ritengono che l'avamprogetto sia più restrittivo della disciplina vigente applicabile ai casi personali particolarmente gravi e comporti disparità di trattamento.

BL approva il progetto sotto il profilo dell'integrazione, giacché esso consente la parità di trattamento tra chi desidera seguire una formazione teorica e chi intende svolgere un apprendistato.

JU sottolinea che nella prassi sarà difficile concedere il permesso di dimora a questi giovani e ancor più ai loro familiari.

GE rileva l'importanza di evitare nuove disparità di trattamento e ritiene che l'avamprogetto non offra sufficienti garanzie in tal senso. Propone che gli agevolamenti al rilascio del permesso di dimora a questi giovani e ai loro familiari siano estesi anche agli altri «sans-papiers».

VS è consapevole della difficoltà che si pone e condivide l'intento di consentire a tutti i giovani di conseguire una formazione di base. Tuttavia, reputa che il progetto sia poco opportuno e di troppo difficile applicazione, quindi origine di potenziali incoerenze. Non vede peraltro la necessità di trattare diversamente la persona in formazione e i suoi familiari.

SH deplora che il progetto introduca una disparità di trattamento e che i «sans-papiers» siano trattati meglio dei richiedenti l'asilo.

Secondo il Migrationsamt TG, le persone residenti illegalmente in Svizzera risulterebbero avvantaggiate rispetto a chi si adoperi per raggiungere il medesimo risultato seguendo gli iter legali.

AR, SZ, TG, CP non vedono la necessità di parificare certe formazioni post-obbligatorie «tolerate» e l'apprendistato. Il fatto di rilasciare a determinate condizioni un permesso di dimora a giovani desiderosi di svolgere un apprendistato creerebbe secondo loro una disparità nei confronti di chi si orienta verso una formazione teorica e che, conformemente all'avamprogetto, resta invece nell'illegalità.

1.5 Introduzione di un diritto al rilascio del permesso di dimora

GL ritiene che, pur non introducendo un diritto al permesso di dimora, l'avamprogetto diminuisca il margine di manovra delle autorità.

Secondo GE, l'avamprogetto comporta de facto la regolarizzazione sistematica delle famiglie con un figlio che ha frequentato cinque anni della scuola dell'obbligo in Svizzera. Propone il vaglio di provvedimenti volti a evitare un effetto pull.

FR, CRS propongono l'introduzione di un diritto al rilascio del permesso di dimora per la durata dell'apprendistato come anche un diritto alla proroga dello stesso e al rilascio di un siffatto permesso a tutti i familiari.

PS propone l'introduzione di un diritto alla disciplina del soggiorno sia per le persone desiderose di seguire una formazione sia per i familiari, soluzione che sarebbe applicabile anche agli altri casi personali particolarmente gravi.

I GDS non ritengono opportuno ricorrere alla formulazione potestativa. Propongono pertanto l'introduzione di un vero e proprio diritto al permesso, per l'interessato come per la famiglia, fintantoché la persona in formazione è minorenni. Alla sua maggiore età, l'esame della domanda presentata dalla famiglia va svolto alla luce delle condizioni di cui all'articolo 31 OASA. Secondo i GDS, alla fine della formazione dovrebbe essere concesso un diritto alla proroga.

Secondo PES s'imporrebbe una soluzione più vincolante.

Collectif de soutien aux sans-papiers, Coordination asile.ge, CSP, FSAG, ODAE, Travail suisse e USS propongono un diritto al rilascio e/o alla proroga del permesso di dimora per il giovane.

CDCGP s'interroga sull'opportunità della formulazione potestativa e sull'eventualità di preferirle una disciplina più chiara.

Secondo ZG, i giovani titolari di un permesso F, N o S devono poter svolgere una formazione se il loro soggiorno appare assicurato per due anni e se sono soddisfatte le condizioni legate alla scolarità e alla conoscenza di una lingua nazionale. Occorre poter garantire a questi giovani di rimanere in Svizzera fino al termine della loro formazione, anche qualora sia pronunciata nei loro confronti una decisione negativa in materia d'asilo e sia negato loro il diritto alla protezione. Deplora che l'avamprogetto non preveda nessuna disposizione per questa categoria di persone.

ACES, Anlaufstelle für Sans-Papiers, Caritas, CFG, Collectif de soutien aux sans-papiers, CSP, FCPS, Savoir social, Verein für Rechte illegalisierter Kinder, UCS propongono l'introduzione di un diritto, per il giovane, al rilascio del permesso per la durata della formazione come anche di un diritto alla sua proroga. Propongono altresì che la domanda dei familiari sia esaminata approfonditamente, alla luce dell'interesse dei minori, del diritto alla vita familiare e dei diritti e doveri dei genitori. Se il giovane è minorenni, propongono altresì un diritto al permesso di dimora per i suoi familiari (non, invece, se il giovane è maggiorenne).

Secondo DCH, i familiari del giovane non devono poter essere allontanati.

SIC Svizzera plaude alla volontà di consentire la formazione professionale di base ai giovani «sans-papiers». Rileva tuttavia il rischio di allontanamento incorso dai familiari, visto che l'avamprogetto non prevede per essi un diritto al rilascio del permesso di dimora.

SSP è soddisfatto della possibilità di proroga alla fine della formazione, ma propone che sia altresì introdotto un diritto in tal senso. Suggerisce anche l'introduzione di un diritto al rilascio del permesso per i familiari.

Solidarité sans frontières, VBBS propongono un diritto al rilascio e alla proroga del permesso. Propongono altresì che la domanda dei familiari sia esaminata approfonditamente, alla luce dell'interesse dei minori, del diritto alla vita familiare e dei diritti e doveri dei genitori. Propongono infine un diritto dei familiari al permesso di dimora fintantoché il giovane in formazione è minorenni. Qualora sia maggiorenne, l'esame della domanda dei familiari va esaminata secondo i criteri dell'articolo 31 OASA.

isa auspica una formulazione più vincolante di quella potestativa.

1.6. Nozione di formazione professionale di base e partecipazione a offerte di formazione transitoria (AP-art. 30a cpv. 1)

Diversi Cantoni e organizzazioni sottolineano che l'articolo 15 della legge sulla formazione professionale (LFP) descrive in senso lato la nozione di formazione professionale di base. Chiedono pertanto che l'avamprogetto la precisi maggiormente (AG, AI, AR, GE, GR, SO). Vi è chi propone che sia esaminata la possibilità di frequentare **offerte di formazione transitoria** di cui all'articolo 12 LFP (SO) o formazioni continue di cui all'articolo 32 LFP (AG, AR).

Vi è anche chi ritiene che l'avamprogetto consenta l'accesso a siffatti cicli (AG, GR, NE, A-CES, AOMAS, AUSL, CDCGP, CFG, Collectif de soutien aux sans-papiers, CSP, isa, Rete svizzera diritti del bambino).

AOMAS propone lo stralcio della lettera b.

GE rileva che la LFP consente un secondo apprendistato in caso di mancata riuscita del primo.

AG, AI, AR si chiedono se non ci si debba limitare a un'unica formazione.

FR, NE, CDI, CSP propongono di eliminare la nozione di «di base».

ZH propone di aderire alla LFP per quanto riguarda la definizione della nozione di formazione professionale.

CDCGP propone di riflettere alla possibilità di limitarsi a un'unica formazione da svolgere durante un lasso di tempo ordinario. Ritiene tuttavia che si debba consentire agli interessati di svolgere una formazione di due anni (CFP) e di completarla con un AFC (tre o quattro anni).

CSP deplora che l'avamprogetto non comprenda altri cicli di formazione oltre all'apprendistato. Trova la soluzione proposta alquanto limitata e auspica una formulazione sotto forma di deroga per disciplinare questo tipo di situazione.

1.7 Durata minima della scuola dell'obbligo in Svizzera e apprendistato immediatamente conseguente (AP-art. 30a cpv. 1 lett. a)

a) Osservazioni generali sulla durata minima della scuola dell'obbligo in Svizzera

GL sottolinea come attualmente un soggiorno di otto anni in Svizzera consenta di emanare un preavviso positivo in caso di domanda per caso personale particolarmente grave.

AG, OW considerano che introducendo la condizione di una durata minima della frequenza della scuola dell'obbligo, l'avamprogetto introduca di fatto un limite di tempo per il permesso di dimora e che questo limite sia contrario alla disciplina vigente applicabile ai casi personali particolarmente gravi. Considerano altresì che ciò induca condizioni più restrittive rispetto a tale disciplina. Si chiedono se la durata di cinque anni sia adeguata e consenta di svolgere un apprendistato senza difficoltà. Propongono, pertanto, che la domanda possa essere depositata fino all'età di 18 anni.

Secondo il Service des migrations du canton de Fribourg, l'avamprogetto riduce le condizioni per il rilascio del permesso di dimora alla sola esigenza di aver frequentato in Svizzera cinque anni della scuola dell'obbligo, mentre l'articolo 31 OASA prevede la ponderazione di altri criteri oltre a quello della scolarità. Ciò rischia di provocare un allentamento delle condizioni richieste per giustificare un caso personale particolarmente grave.

Secondo GE, non è giustificato privare della possibilità di svolgere un apprendistato i giovani che hanno frequentato meno di cinque anni della scuola dell'obbligo in Svizzera.

CSP propone di contabilizzare anche i **offerte di formazione transitoria** sul numero di anni di scuola dell'obbligo richiesti, così da consentire la frequenza di un decimo anno.

PS, isa, ODAE ritengono eccessivo esigere cinque anni di scuola dell'obbligo in Svizzera.

Rete svizzera diritti del bambino, Terre des hommes precisano che il criterio dei cinque anni di scuola dell'obbligo è contrario alla Convenzione sui diritti del fanciullo (RS 0.107).

b) Proposta di modificare la durata minima della scolarità richiesta

AI, AR, CDCGP propongono quale condizione minima la frequenza del grado secondario I.

ACES, Anlaufstelle für Sans-Papiers, Caritas, Collectif de soutien aux sans-papiers, Coordination asile.ge, FCPS, GDS, Solidarité sans frontières, SSP, VBBS propongono di ridurre la durata richiesta a soli tre anni. SSP si associa, proponendo altresì di rilasciare un permesso anche in caso di durata inferiore a tre anni qualora validi motivi lo giustificano.

DCH chiede che la durata minima richiesta sia di soli due anni.

c) Soppressione della condizione del seguito immediato dell'apprendistato dopo la scuola dell'obbligo

FSAG, UNIA chiedono che sia stralciata la nozione di seguito immediato.

1.8 Deposito immediato della domanda e proposte (AP-art. 30a cpv. 1)

a) Deposito immediato della domanda

AG, AR, FR, GR, LU, NE, OW, SH, VD, PS, ACES, Caritas, CDCGP, CDI, Centre social, CFGI, Collectif de soutien aux sans-papiers, FCPS, FSAG, GDS, isa, Rete svizzera diritti del bambino, SIC Svizzera, Solidarité sans frontières, SSP, UCS, UNIA, USS, VBBS, Egalité Handicap considerano la condizione inadeguata.

b) Proposte

isa, SSP propongono di togliere qualsiasi condizione circa il momento del deposito della domanda.

AG, OW, isa, Rete svizzera diritti del bambino propongono di ammettere il deposito della domanda fino ai 18 anni d'età.

AG, AI, AR, GR, SO propongono l'introduzione di un limite d'età per depositare la domanda.

Solidarité sans frontières, VBBS propongono un termine di due anni.

AG, FR, SH, UNIA considerano inappropriato esigere un deposito immediato. SH precisa che se ciò nonostante fosse mantenuto il termine di 12 mesi, occorrerebbe farne menzione.

AG, SH, ODAE propongono che sia esaminata la possibilità di presentare la domanda prima della fine della scuola dell'obbligo.

AG propone altresì che la domanda possa essere depositata entro due anni dalla fine della scuola dell'obbligo e che sia autorizzata la frequenza di **offerte di formazione transitoria**.

ACES, CDCGP, CFGI, Collectif de soutien aux sans-papiers, FCPS, GDS, SIC Svizzera, USS considerano inadeguato esigere il deposito immediato e propongono un termine di due anni.

LU propone che il giovane possa presentare la sua domanda nell'arco di tempo che spazia da un anno prima di finire la scuola dell'obbligo a 15 mesi dopo.

VD, CDI, UCS propongono un termine di 12 mesi.

NE propone un termine di un anno dalla fine della scuola dell'obbligo o in seguito a una formazione a tempo pieno oppure per svolgere uno stage in azienda contestualmente a una formazione scolastica.

GR, Caritas approvano la condizione ma chiedono che il termine derogatorio di 12 mesi evocato nel commento figurì formalmente nel progetto. SH, NE, FSAG condividono questo punto di vista.

1.9 Permesso di dimora limitato alla durata della formazione (AP-art. 30a cpv. 1)

Secondo AG, OW, il fatto di rilasciare un permesso di dimora limitato alla durata dell'apprendistato è contrario alle regole tuttora applicabili ai casi personali particolarmente gravi. Al momento, infatti, si tende a rilasciare un permesso di dimora rinnovabile di anno in anno e a respingere una tale limitazione della durata.

1.10 Integrazione e rispetto dell'ordine giuridico svizzero (AP-art. 30a cpv. 1 lett. d-e)

SSP propone che le lettere d ed e siano stralciate.

CSP propone di menzionare che il soggiorno illegale non può essere considerato una violazione dell'ordine giuridico svizzero e di sopprimere la lettera d.

ACES, Anlaufsstelle für Sans-Papiers, Collectif de soutien aux sans-papiers, isa, Piattaforma nazionale per i sans-papiers, Rete svizzera diritti del bambino, Terre des hommes, Verein für die Rechte illegalisierter Kinder propongono di stralciare la lettera e.

ZG chiede che la nozione di «ben integrati» sia meglio precisata, giacché dopo cinque anni di scolarità si può presumere l'avvenuta integrazione e, pertanto, la condizione appare superflua.

PS, CSP, UNIA propongono lo stralcio della lettera d.

ZH considera che la nozione di «ben integrati» vada sostituita con quella di «integrazione riuscita». Propone che sia introdotta la condizione di un certo livello linguistico in funzione della durata delle formazioni svolte.

TG emette una riserva per quanto concerne il criterio dell'osservanza dell'ordine giuridico, precisando che il soggiorno illegale viola tale condizione.

PS s'interroga sul criterio dell'osservanza dell'ordine giuridico e precisa che i casi di lieve entità non devono pregiudicare le opportunità di questi giovani.

LU chiede se la nozione di «ben integrati» sia definita con chiarezza e che i Cantoni possano definire liberamente i criteri e i provvedimenti integrativi da adottare.

1.11 Proroga del permesso di dimora (AP-art. 30a cpv. 2)

SO propone di vincolare la proroga alla condizione che la persona abbia ultimato con successo il proprio apprendistato.

ZH propone di menzionare che la proroga del permesso di dimora interviene soltanto in presenza di una decisione positiva delle autorità preposte al mercato del lavoro e di un contratto di lavoro.

AG, BS, OW, Caritas propongono di stralciare il capoverso 2.

CDCGP ritiene che la formulazione potestativa sia poco opportuna e rischi di illudere la gente.

JU, LU rilevano che la proroga del permesso di dimora continua a soggiacere alle condizioni dell'articolo 31 OASA, il quale prevede condizioni più restrittive.

Secondo GE, il termine di proroga è inadeguato giacché si tratta di un nuovo scopo del soggiorno ai sensi dell'articolo 54 OASA.

SH fa notare che al termine dell'apprendistato l'accesso al mercato del lavoro rimane precluso.

PLR. I Liberali sottolineano che al termine della formazione i giovani possono ottenere la proroga del permesso di dimora, per cui è illusorio credere che lasceranno la Svizzera.

GDS, ODAE deplorano che il giovane debba presentare una nuova domanda al termine della formazione, con il rischio di allontanamento che ciò comporta.

Secondo CP, il fatto che l'apprendistato in Svizzera assurga a criterio determinante per il riconoscimento di un caso personale particolarmente grave rischia di incoraggiare i soggiorni illegali.

ACES, Anlaufstelle für Sans-Papiers, Arbeitskreis Tourismus & Entwicklung, CFG, Collectif de soutien aux sans-papiers, Coordination asile.ge, CSP, FCPS, FSAG, isa, Piattaforma nazionale per i sans-papiers, Solidarité sans frontières, SSP, Travail suisse, VBBS, Verein für die Rechte illegalisierter Kinder auspicano un diritto alla proroga del permesso di dimora al termine dell'apprendistato.

VD propone che in caso di rottura del contratto d'apprendistato il permesso non sia automaticamente revocato.

1.12 Rilascio del permesso di dimora ai familiari (AP-art. 30a cpv. 3)

AG, JU, NW, SG, TI, VD, CP, Migrationsamt NW rilevano che il capoverso 3 induce una disparità di trattamento in seno alla famiglia, giacché i membri non soggiacciono alle medesime condizioni e per i familiari del giovane permane il rischio di allontanamento.

Secondo BL, il capoverso 3 non è abbastanza preciso.

BS, GR, SO, ZH, AUSL trovano il capoverso 3 superfluo, giacché la disciplina vigente consente già di rilasciare un permesso di dimora ai familiari se sono soddisfatte le condizioni dell'articolo 31 OASA.

Secondo GE, nella prassi il fatto che il giovane ottenga un permesso di dimora in virtù dell'articolo 30a OASA indurrà il rilascio del permesso di dimora ai familiari in virtù dell'articolo 31 OASA.

ZG propone di completare l'avamprogetto menzionando che il permesso di dimora rilasciato al giovane e quelli rilasciati ai familiari devono essere interdipendenti.

Secondo JU, occorrerebbe menzionare esplicitamente la necessità di considerare la situazione dell'insieme della famiglia. JU trova inopportuno trattare diversamente il giovane in formazione e i suoi familiari.

Secondo ZG, alla fine della formazione del giovane sarebbe opportuno riesaminare il permesso di dimora dei familiari.

ACES, Anlaufstelle für Sans-Papiers, CFG, Collectif de soutien aux sans-papiers, Coordination asile.ge, CRS, CSP, FCPS, FSAG, GDS, isa, Osservatorio svizzero sul diritto d'asilo e degli stranieri, Piattaforma nazionale per i sans-papiers, Savoir social, SIC Svizzera, Solidarité sans frontières, SSP, Travail suisse, VBBS, Verein für die Rechte illegalisierter Kinder propongono un diritto al rilascio del permesso per i familiari. FCPS propone altresì di introdurre una menzione secondo cui al momento dell'esame occorre considerare il diritto alla vita familiare e la volontà del minore.

CSP, Association du collectif de soutien et de défense des sans-papiers de la Côte trovano il capoverso 3 superfluo nella forma proposta. Suggestiscono una formulazione diversa in cui sia precisato che le domande presentate dai familiari del giovane in formazione siano esaminate in maniera approfondita alla luce delle esigenze educative del minore. Se i familiari non soddisfano le condizioni dell'articolo 31 OASA, il loro allontanamento dev'essere sospeso fino al termine della formazione.

ACES, Anlaufstelle für Sans-Papiers, Piattaforma nazionale per i sans-papiers, Solidarité sans frontières, VBBS, Verein für die Rechte illegalisierter Kinder ritengono che la domanda del permesso di dimora per i familiari debba essere esaminata in maniera approfondita alla luce della volontà del minore, del diritto alla vita familiare e dei diritti e doveri dei genitori. Propongono l'introduzione di un diritto al rilascio del permesso per i familiari se il giovane in formazione è minorenni. Se invece è maggiorenne, propongono il rilascio di un permesso di dimora ai familiari che soddisfano le condizioni dell'articolo 31 OASA.

Secondo CFG, il capoverso 3 comporta una disparità di trattamento. CFG propone pertanto l'introduzione di un diritto al permesso di dimora per i familiari durante la formazione del giovane, poi alla proroga del permesso una volta terminata la formazione.

Anlaufstelle für Sans-Papiers, Collectif de soutien aux sans-papiers, Coordination asile.ge, Piattaforma nazionale per i sans-papiers, Solidarité sans frontières, VBBS propongono l'aggiunta di un nuovo capoverso secondo cui l'allontanamento dei familiari del giovane beneficiario del permesso di dimora è sospeso per tutta la durata della formazione.

ACS è contraria alla disciplina delle condizioni di soggiorno per i familiari.

GE si chiede se la famiglia ottiene un permesso temporaneo o durevole.

1.13 Introduzione di un obbligo di comunicare

AG, AR, GR, ZG propongono di completare l'obbligo di comunicare di cui all'articolo 82 OASA in modo che le autorità cantonali competenti in materia di formazione professionale siano tenute a notificare i casi di cui all'articolo 30a OASA alle autorità migratorie cantonali, principalmente affinché dette autorità siano informate della fine dell'apprendistato.

1.14 Deposito della domanda

PS, ODAE, Rete svizzera diritti del bambino, SSP, Terre des hommes rilevano che l'identificazione delle persone rappresenta sovente un ostacolo al deposito della domanda. Chiedono pertanto che le domande possano essere presentate in maniera anonima.

NW, CDCGP chiedono l'introduzione di una regola simile a quella di cui all'articolo 31 capoverso 2 OASA che obblighi il richiedente a rivelare la sua identità al deposito della domanda.

1.15 Altre proposte

SO propone di completare l'avamprogetto mediante l'aggiunta di una lettera supplementare contenente la precisazione «*se la situazione economica e l'impiego lo consentono*», così da non favorire i «sans-papiers» rispetto ai richiedenti l'asilo (in analogia all'art. 52 cpv. 1 OASA).